



Associazione Direttori Amministrativi
delle Istituzioni Scolastiche
Torino e Asti

Articolo pubblicato in data 10 luglio 2014
sul sito www.acadis.it
nell'area "LA PAROLA ALL'ESPERTO"

Tfr e Tfs per il personale della Scuola

Si sintetizzano le nuove regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs (buonuscita) e dei Tfr, che riguardano il personale scolastico e dell'Alta formazione artistica e musicale peraltro riepilogate dall'Inps con la circolare n. 73 del 5/06/2014.

Il personale scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM)

che ha maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011;

quando cesserà dal servizio se è ancora in servizio, i termini rimangono i seguenti:

- **105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici, e per le cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro;**
- **6 mesi per dimissioni e cause diverse.**

Le indennità di fine servizio e di fine rapporto sono così corrisposte:

- in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000 euro;
- in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

Personale che ha maturato il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2013.

- Termine di pagamento entro 105 giorni dalla cessazione dal servizio per inabilità o per decesso.
- Termine di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
 1. raggiungimento dei limiti di età; a questo proposito si rileva che rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d'ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici), non modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia
 2. cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro;
 3. cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
- Termine di 24 mesi
 1. per dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata;
 2. per recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall'impiego etc.)

Ai dipendenti che vanno in pensione dal 1° gennaio 2014 e che maturano i requisiti per il pensionamento dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, fermo restando i termini di pagamento, sono così corrisposti:

- in unica soluzione se d'importo pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due o tre rate annuali, se di ammontare superiore a 50.000 euro a seconda che l'importo complessivo superi i 50.000 euro, ma sia inferiore a 100.000 (in tal caso le rate sono due: 50.000 la prima e la parte eccedente la seconda) ovvero sia pari o superiore a 100.000 euro (e in tal caso le rate sono tre: 50.000 la prima; 50.000 la seconda e la parte eccedente i 100.000 la terza).

Giugno 2014

Giuliano Coan
*Docente e consulente in diritto previdenziale
Autore di pubblicazioni in materia*